



POLITECNICO
MILANO 1863

Linee Guida per la Gestione di Accordi Internazionali
nell'ambito della Didattica

Approvate dal Senato Accademico del Politecnico di Milano nella seduta del 23 gennaio 2023.

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLA DIDATTICA

INDICE

1. PREMESSA

2. ATTORI COINVOLTI

2.1 DELEGATI INTERNAZIONALI DEL RETTORE

2.2 PROMOTORI E REFERENTI

2.3 COMMISSIONI MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI SCUOLA

2.5 SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI

3. ACCORDI

3.1 CRITERI GENERALI

3.2 PROCESSO DI ATTIVAZIONE

3.3 PROCESSO DI RINNOVO/CHIUSURA

4. TIPOLOGIA DI ACCORDI

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

4.2 ACCORDO QUADRO

4.3 ACCORDI DI MOBILITA'

4.3.1 Accordi di Mobilità Breve

4.3.2 Accordo Mobilità Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo, Ricercatori

4.3.3 Accordi Iniziative comuni

4.3.4 Accordi per il rilascio di titoli doppi o congiunti

5. ALLEGATI

Allegato 1 - Facsimile di accordo quadro

Allegato 2 - Facsimile di accordo operativo (scambio studenti)

Allegato 3 – Facsimile di accordo operativo (doppia laurea)

Allegato 4 - Facsimile di accordo operativo (ad hoc)

Allegato 5 - Facsimile di accordo di mobilità docenti

1. PREMESSA

Il Politecnico di Milano si pone quale obiettivo istituzionale prioritario l'internazionalizzazione delle attività di didattica e di ricerca.

A tal fine promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi attraverso l'inserimento strutturato di periodi di studio all'estero, nei percorsi di laurea e di laurea magistrale, sulla base di rapporti convenzionati di scambio con Università estere.

L'Ateneo incentiva quindi la mobilità degli studenti presso sedi universitarie internazionali di prestigio, aderendo a programmi comunitari ed altri programmi di mobilità internazionale (Mobilità Semplice in ambito Erasmus ed extra europeo, Mobilità di Doppia Laurea).

Promuove altresì la mobilità dei docenti e del PTA.

In questo contesto, gli accordi di mobilità sono uno strumento fondamentale. Le presenti linee guida descrivono il processo di attivazione e gestione di tali accordi e mirano a essere uno strumento utile per tutti coloro che partecipano a questo processo.

2. ATTORI COINVOLTI

2.1 DELEGATI INTERNAZIONALI DEL RETTORE

I Delegati Internazionali sono docenti incaricati dal Rettore di seguire specifiche tematiche internazionali. Possono essere Delegati per le Relazioni con una determinata area geografica o Delegati per le attività internazionali della Scuola. In particolare:

Delegati del Rettore per le Relazioni Internazionali con una data area geografica	Delegati del Rettore per le Relazioni Internazionali delle Scuole
<ul style="list-style-type: none">• Definiscono la strategia internazionale in quell'area• Esprimono una valutazione in merito all'apertura/rinnovo/ chiusura di accordi per la propria area di delega	<ul style="list-style-type: none">• Sono responsabili delle attività internazionali della Scuola• Agevolano l'attivazione di nuovi accordi all'interno della Scuola, in seguito al parere positivo del delegato di area• Esprimono una valutazione in merito al rinnovo o alla chiusura di accordi esistenti

2.2 PROMOTORI E REFERENTI

Si tratta dei ruoli che i docenti possono assumere nell'apertura e gestione degli accordi di mobilità internazionale e nella gestione della mobilità studenti. All'interno delle Scuole, questi ruoli possono essere declinati diversamente. In particolare:

Scuola AUIC - Architettura e Scuola del Design

- **Promotore:**
 - può proporre l'attivazione di un accordo inter-istituzionale
 - si occupa della selezione degli studenti candidati alla mobilità per le proprie sedi partner (prima preferenza)
 - consiglia gli studenti nella scelta della possibile sede di destinazione
 - assiste gli studenti in uscita nella definizione del Learning Agreement
 - convalida gli esami sostenuti all'estero dagli studenti rientrati dalla mobilità
 - assiste gli studenti in ingresso nella definizione del Learning Agreement

Le Scuole di Ingegneria (include AUIC - Ingegneria)

- **Promotore:**
 - può proporre l'attivazione di un accordo inter-istituzionale e farsi promotore di tale accordo
- **Referente:**
 - è nominato per ogni corso di studio (CdS)
 - interviene nella selezione degli studenti candidati alla mobilità per il proprio CdS
 - consiglia gli studenti del CdS nella scelta della possibile sede di destinazione
 - assiste gli studenti in uscita del CdS nella definizione del Learning Agreement
 - convalida gli esami sostenuti all'estero dagli studenti del CdS rientrati dalla mobilità
 - assiste gli studenti in ingresso del proprio CdS nella definizione del Learning Agreement

2.3 COMMISSIONI MOBILITÀ INTERNAZIONALE DI SCUOLA

Ogni Scuola nomina, fra i Promotori/Referenti, i membri di una propria Commissione di Mobilità Internazionale (C.M.I.) che si occupa di:

- programmare, valutare, approvare e monitorare gli accordi inter-istituzionali Erasmus;
- monitorare e possibilmente uniformare i criteri di partecipazione, così come stabiliti dai CdS, a programmi di mobilità internazionale.

Nel caso non sia nominata una Commissione di Mobilità Internazionale queste competenze sono demandate alla Giunta di Scuola o altro organo già appositamente costituito.

2.4 SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI – I.R.U.

Il Servizio Relazioni Internazionali è incaricato delle seguenti attività:

- Supporto alle strategie di Internazionalizzazione di Ateneo in conformità con le direttive del Delegato del Rettore all'Internazionalizzazione;
- Redazione delle Linee Guida per accordi internazionali di mobilità e cooperazione e predisposizione di modelli di accordi quadro e specifici;
- Gestione processo di negoziazione e stipula, rinnovo e chiusura degli accordi del programma Erasmus+, della Carta Universitaria Erasmus (ECHE) e accordi bilaterali extra-EU, relazioni con l'Agencia Nazionale Erasmus+;
- Gestione del processo di negoziazione e stipula, rinnovo e chiusura degli accordi bilaterali con sedi extra europee e di accordi di doppia laurea ed altre tipologie non incluse nella mobilità Erasmus con sedi europee (...);
- Supporto alla presentazione e gestione di progetti didattici di cooperazione internazionale con paesi terzi finanziati dalla Commissione Europea;
- Collaborative Classroom;
- Accoglienza Delegazioni Straniere.

Il processo di gestione degli accordi di mobilità internazionali coinvolge anche altri servizi di ateneo. I servizi coinvolti sono citati nell'addendum alle presenti linee guida.

3. ACCORDI

3.1. Criteri generali

Gli accordi di mobilità prevedono ipotesi definite di collaborazione e forme diverse di impegno (istituzionale, economico e di offerta di servizi) da parte dei contraenti, non necessariamente subordinati all'esistenza di un accordo quadro.

L'apertura di un nuovo accordo deve rispondere ai seguenti obiettivi:

- Ampliare le opportunità di studio all'estero per gli studenti;
- Instaurare relazioni con università di qualità e attrattive per la Scuola/Ateneo;
- Soddisfare la reciprocità di interessi rispetto alla relazione;
- Soddisfare il fabbisogno di mobilità per Scuola/Corsi di Studio;
- Razionalizzare la copertura geografica già in essere.

L'apertura di nuovi accordi che prevedono mobilità studenti deve essere approvata e gli accordi firmati da entrambe le sedi:

- **entro il 30 giugno di ogni anno**, per consentire l’inserimento della sede tra le opzioni contenute nel primo bando annuale di mobilità internazionale;
- **entro il 28 febbraio di ogni anno**, per consentire l’inserimento della sede tra le opzioni contenute nel secondo bando annuale di mobilità internazionale per i nostri studenti, se anche tutte le altre condizioni richieste dal bando sono presenti (compatibilità con le date di nomination, application e accettazione della sede partner).

3.2. PROCESSO DI ATTIVAZIONE

Al fine dell’attivazione, il docente Promotore dovrà inoltrare richiesta a I.R.U. riportando le seguenti informazioni:

- denominazione esatta dell’università straniera;
- struttura didattica (facoltà, dipartimento, istituto) con la quale è stipulato l’accordo;
- nome del Promotore presso la sede straniera;
- numero degli studenti ammessi allo scambio e durata della mobilità (min. 2 mesi, max. 12);
- corso/i di studio a cui è rivolta la mobilità;
- attività prevista per gli studenti: studio, tesi, ecc.;
- lingua di insegnamento utilizzata presso la sede estera;
- informazioni relative all’utilizzo dei crediti e alle modalità di valutazione adottate;
- requisiti specifici richiesti dalla sede partner;
- eventuale mobilità dei docenti

In mancanza di contatti diretti presso l’istituzione estera, il docente potrà inoltrare apposita richiesta a I.R.U. che a sua volta contatterà l’International Office estero con una proposta di accordo, richiedendo l’individuazione di un Referente Didattico in loco. I.R.U. procederà a una prima valutazione della sede, integrando con eventuali informazioni mancanti/aggiuntive e inoltrerà la richiesta agli attori coinvolti nel processo iniziando, parallelamente, un dialogo con la sede. Nel caso in cui I.R.U. riceva una richiesta dall’esterno e/o non disponga di informazioni sulla sede proposta (informazioni generali sulla sede e sui suoi corsi, interesse per il Politecnico di Milano, eventuale posizionamento nei ranking internazionali ecc.) sarà richiesto un parere al Delegato del Rettore di riferimento per quell’area geografica. I Delegati insieme all’ufficio e al proponente valuteranno l’opportunità di attivare l’accordo.

Le fasi principali del processo di attivazione sono 4:



La fase di **valutazione** vede il coinvolgimento dei seguenti attori:

Attore	Ruolo
I.R.U.	Ricezione della proposta, analisi (reputazione, tipologia offerta, vincoli, ranking, accreditamento, verifica relazioni esistenti o passate), trasmissione informazioni agli altri attori coinvolti, dialogo con la sede partner
Delegati Internazionali di Area Geografica	Valutazione dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • fabbisogno rispetto alla copertura geografica, • reputazione, • interesse strategico, • ampliamento ad altre Scuole
Delegati Internazionali di Scuola e strutture deputate all'internazionalizzazione nelle Scuole (Relé, CMI, Referenti mobilità)	Valutazione dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> • offerta formativa sede, • attrattività per studenti/Scuola, • valore aggiunto per mobilità e per le relazioni, • possibilità di reciprocità, • analisi del fabbisogno di scambi per il CdS coinvolto, • coinvolgimento altri CdS

Gli attori nelle fasi di **negoziazione** e **approvazione** sono i seguenti:

Attore	Ruolo
I.R.U.	Interfaccia con la sede partner per confronto operativo sui termini dell'accordo. Aggiornamento dei soggetti interni interessati, predisposizione della proposta e invio all'approvazione degli organi competenti. Stipula e firma degli accordi approvati.
Delegati Internazionali di Scuola e strutture deputate all'internazionalizzazione nelle Scuole (Relé, CMI, Referenti mobilità)	Coinvolgimento più o meno diretto nella fase di trattativa, a seconda del caso e della necessità. Verifica e definizione della versione finale della proposta, parere positivo per la trasmissione agli organi.

Figura 1. Fasi di attivazione di un accordo



Il Servizio Relazioni Internazionali verifica la coerenza del contenuto dell'accordo con le presenti Linee guida.

Implementazione degli Accordi

In seguito all'attivazione, l'accordo viene gestito da diversi attori, in base alla tipologia delle azioni previste:

Attore	Ruolo
Servizio Relazioni Internazionali (I.R.U.)	Gestione relazioni con sedi partner (anche delegazioni in presenza), definizione modalità di applicazione dell'accordo, gestione dell'accordo nel database, aggiornamento dati per pubblicazione informazioni in vista del bando.
Servizio Mobilità Internazionale (I.M.U.)	Definizione procedure per effettuare la mobilità, attività di promozione della mobilità, raccolta informazioni approfondite sulla sede (servizi agli studenti, processo di selezione etc.), gestione amministrativa della mobilità in/out
Delegati Internazionali di Scuola e strutture deputate all'internazionalizzazione (Relé, CMI, Referenti mobilità)	Attività di promozione della mobilità in sinergia con I.M.U., gestione didattica della mobilità in/out
Delegati Internazionali di Area Geografica	Attività di promozione della mobilità in sinergia con I.M.U.

3.3 Processo di Rinnovo/Chiusura

Per evitare che perdurino nel tempo accordi privi di ricadute operative, non è previsto il rinnovo automatico per nessun tipo di accordo.

I principali obiettivi del processo di valutazione al fine di rinnovare o chiudere un accordo sono:

- Aumentare posti disponibili e incrementare flussi per accordi con sedi molto rilevanti, laddove possibile
- Chiudere accordi inattivi
- Mantenere il bilanciamento rispettando il fabbisogno della Scuola e la copertura geografica

Attraverso un'analisi sia **quantitativa** (mobilità realizzate, analisi di preferenze e rinunce; copertura geografica e internazionalizzazione dei CdS nei manifesti) che **qualitativa** (feedback rispetto all'applicazione efficace dell'accordo, alla mobilità effettuata, alla qualità dell'esperienza in e out e alla gestione della mobilità) dei risultati di un accordo, sarà possibile applicare una serie di criteri che consentiranno di decidere se rinnovare o chiudere un accordo.

Nel caso di accordi, la cui durata è di 5 anni, una prima analisi di monitoraggio sarà completata al termine del terzo anno e una seconda analisi alla fine del quarto anno.

Nel caso di accordi, la cui durata è di 7 anni, una prima analisi sarà effettuata dopo i primi 3 anni, seguita da 2 successivi monitoraggi a distanza di 2 anni ciascuno.

Grazie a queste fasi di monitoraggio, sarà possibile applicare i criteri che determineranno il rinnovo o la chiusura di un accordo. Nell'applicazione di tali criteri, si terrà anche conto della strategia in atto per quell'area geografica.

Entro la fine dell'anno, I.R.U. comunicherà alla Giunta di Scuola e alla Consulta per la Didattica la lista degli accordi rinnovati nel corso dell'anno.

Fanno eccezione gli accordi Erasmus + International Credit Mobility, la cui attivazione è soggetta alla partecipazione di uno specifico Bando Europeo Erasmus+ di pubblicazione annuale, che ne decreta anche le regole relative alla durata, al monitoraggio e ai risultati da conseguire. L'eventuale rinnovo di tali accordi è soggetto alla presentazione di una nuova proposta all'interno dello specifico Bando Europeo Erasmus + International Credit Mobility.

Figura 2. Attori del monitoraggio





Figura 3. Rinnovo/Chiusura



4. TIPOLOGIE DI ACCORDI

4.1 CARATTERISTICHE GENERALI

a. Lingua

I testi degli accordi devono essere presentati possibilmente in lingua inglese. Verranno tuttavia accettati accordi scritti nella lingua del Paese dell'Istituzione partner, accompagnati da una traduzione in inglese o in italiano, che prevarranno in caso di controversie.

b. Durata

Gli accordi possono avere una durata massima di sette anni nel caso degli accordi Erasmus+ e cinque anni nel caso degli altri accordi. È prevista la possibilità di firmare accordi aventi una durata di sette anni con partner con i quali l'Ateneo ha collaborazioni plurime da diversi anni o con Università di indubbio prestigio internazionale.

Fanno eccezione gli accordi Erasmus+ International Credit Mobility, che hanno durata massima stabilita dal bando europeo.

c. Iter di approvazione

c.1. Accordo quadro

La bozza dell'accordo quadro, unitamente al testo esplicativo a cura del proponente, viene vista dal Delegato del Rettore per gli accordi internazionali, che esprime un parere e la inoltra alla Consulta per la didattica, o ad altro organismo delegato dal Senato Accademico, che procede all'approvazione. Qualora se ne rilevi la necessità o in caso di non conformità al facsimile allegato alle presenti Linee guida, l'accordo verrà sottoposto anche all'approvazione del Senato Accademico.

c.2. Accordi operativi e accordi per il rilascio di titoli doppi o congiunti

La bozza di tali accordi, unitamente al testo esplicativo a cura del proponente, viene vista dal Delegato del Rettore per gli accordi internazionali, che esprime un parere. Gli accordi saranno sottoposti al parere delle strutture didattiche di raccordo coinvolte e, a seguito, ratificati dalla Consulta per la Didattica (o da altro organo delegato dal Senato Accademico)

In caso siano previsti oneri finanziari per il Politecnico di Milano, l'accordo viene sottoposto anche all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

d. Copie, conservazione e diffusione

L'accordo deve essere prodotto in formato digitale oppure in duplice copia cartacea: una per il Politecnico di Milano e una per la sede partner. Il Servizio Relazioni Internazionali conserverà il documento. La firma potrà essere olografa o digitale.

Sarà cura del Servizio Relazioni Internazionali raccogliere tutti gli atti (estratti di verbale) che documentino l'avvenuta approvazione e conservarli in apposito archivio unitamente agli originali degli accordi.

Il Servizio Relazioni Internazionali, a procedure concluse, comunicherà inoltre alla struttura proponente, agli uffici competenti, al docente responsabile l'entrata in vigore dell'accordo.

e. Deroghe

Eventuali difformità rispetto alle procedure descritte possono essere consentite soltanto in casi eccezionali e giustificati. Le richieste, indirizzate al Rettore o al Delegato designato per gli accordi internazionali, devono essere motivate per iscritto dal promotore e dal responsabile della struttura proponente.

4.2 ACCORDI QUADRO

Gli accordi quadro sono accordi di cooperazione equiparabili a protocolli di intenti, poiché non prevedono specifici finanziamenti e contengono soltanto ipotesi generali di collaborazione.

La finalità dell'accordo quadro è quella di stabilire il contesto nel quale procedere poi alla stipula di un accordo operativo. Il Politecnico di Milano stipula quindi solitamente questo tipo di accordo su richiesta della sede partner. L'accordo quadro da solo non consente infatti lo svolgimento di alcuna attività di collaborazione. Pertanto, la successiva implementazione dell'accordo operativo è sempre da tenere presente in fase di sottoscrizione di questo accordo. Laddove possibile, si suggerisce di preferire direttamente la stipula di accordi operativi.

a. Tipologia

È opportuno che la formula dell'accordo quadro sia adottata soltanto nei casi in cui si presuppone un effettivo, rilevante e allargato impegno di cooperazione. Questo sia perché la stipula di un accordo quadro richiede un impegno lavorativo oneroso, che è inutile percorrere per iniziative circoscritte o incerte, sia per non suscitare inutili aspettative che, se non soddisfatte, possono avere ripercussioni negative sull'immagine dell'Ateneo e sugli stessi rapporti interuniversitari.

Non vi sono preclusioni nella legislazione universitaria né in circolari ministeriali alla stipula di accordi quadro anche con Istituzioni non universitarie.

Si ritiene, tuttavia che accordi quadro debbano essere stipulati soltanto con Istituzioni non universitarie di grande profilo (es. Ministeri, importanti Istituti di ricerca ecc.). Si evita in genere di stipulare accordi quadro con sedi già attive nell'ambito del programma Erasmus+ in quanto potrebbero creare false aspettative nei partner per quanto riguarda la mobilità di studenti e docenti.

b. Ambito di applicazione

Gli accordi quadro, una volta resi esecutivi mediante la firma del Rettore o del suo Delegato provvisto di delega di firma, sono estesi a tutto l'Ateneo.

c. Formulazione del testo

È opportuno che l'accordo quadro sia redatto in forma breve e generale. Dovendo rispettare criteri di generalità, l'accordo quadro dovrà contemplare soltanto:

- la descrizione sommaria delle possibili attività di cooperazione (scambi di studenti, scambi di personale docente e tecnico-amministrativo, scambi di materiale didattico e scientifico, collaborazioni di ricerca non onerose, promozione di iniziative comuni ecc.)
- la decorrenza e la durata dell'accordo
- le condizioni di eventuale rinnovo
- la dicitura che l'accordo non comporta oneri a carico dei contraenti.

Possono inoltre essere indicate le aree disciplinari coinvolte e le modalità di attuazione e di verifica delle attività sopra descritte.

Ulteriori specificazioni su aspetti logistici (per esempio: messa a disposizione di aule e laboratori) e finanziari (per esempio: esonero dalle tasse universitarie, assicurazioni, oneri a carico dei contraenti, riconoscimenti di curricula ecc.) devono essere affidate ad accordi specifici da stipulare secondo un apposito schema che seguirà gli iter procedurali imposti dai contenuti (per es. accordi di mobilità).

La distinzione tra accordo quadro di cooperazione e accordi di mobilità è opportuna in relazione alla diversa entità degli impegni derivanti e al coinvolgimento di differenti soggetti responsabili, coinvolti negli accordi operativi.

È prevista la possibilità di aggiungere articoli specifici in base alle esigenze dei contraenti.

4.3 ACCORDI DI MOBILITÀ

Gli accordi di mobilità possono avere per oggetto:

- mobilità di studenti
- mobilità di docenti di ruolo, personale tecnico-amministrativo, ricercatori
- iniziative comuni (convegni, seminari ecc.)
- progetti presentati all'interno di bandi nazionali, europei o internazionali in ambito didattico
- altro (nuove iniziative internazionali).

Nel caso in cui tali accordi comportino oneri finanziari, le Strutture proponenti saranno tenute a comunicare su quali fondi graverà l'impegno finanziario previsto per la realizzazione delle attività.

b. Ambito di applicazione

Gli accordi di mobilità, una volta resi esecutivi mediante la firma del Rettore o del suo Delegato, provvisto di delega di firma, sono validi esclusivamente per le Strutture che li hanno proposti e approvati per competenza.

c. Formulazione del testo

L'accordo deve contenere per ogni tipologia di attività:

- le finalità specifiche
- le aree disciplinari coinvolte
- la descrizione delle attività di cooperazione, la loro durata e la sede di svolgimento
- i soggetti coinvolti
- le modalità di attuazione
- i nomi del/dei docente/i responsabile/i del coordinamento delle attività previste dall'accordo
- gli apporti di natura economica delle parti contraenti (es. copertura assicurativa del personale ospitato e degli studenti in uscita e in entrata; eventuale esonero dalle tasse universitarie nel caso dello scambio studenti; spese di viaggio e di ospitalità; spese di segreteria ecc.) e l'indicazione dei capitoli di bilancio sui quali graveranno queste spese. Nel caso le spese non siano monetizzabili (es. esenzione dalle tasse universitarie, eventuali facilitazioni ecc.), queste dovranno comunque essere regolamentate in modo esplicito definendo le competenze delle parti contraenti e dei soggetti coinvolti
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla legge
- la decorrenza e la durata dell'accordo
- le garanzie reciproche per le parti (modifiche, recesso ecc.).

Nel caso di accordi che prevedano più attività di scambio, ciascuna attività dovrà essere trattata in modo evidente ed esaustivo, mediante articoli specifici o mediante allegati, i contenuti dei quali dovranno essere sottoposti all'approvazione degli organi accademici competenti.

Per maggiore chiarezza nei contenuti e nelle responsabilità dei soggetti coinvolti e per agevolare l'iter procedurale di approvazione, si consiglia di stipulare accordi distinti per ogni singola tipologia di collaborazione attivata.

Nel caso di accordi onerosi dovranno essere allegate all'accordo le delibere delle Strutture interessate relative ai fondi erogati dalle medesime o da parte di altri soggetti. Nel testo dell'accordo dovranno essere richiamati in modo esplicito gli allegati.

Potranno essere inserite, clausole che tutelino i diritti intellettuali derivanti dai risultati di attività comuni, se di reciproco interesse nel rispetto delle normative d'Ateneo e delle leggi nazionali vigenti.

4.3.1 Accordi di mobilità breve

a. Accordo di Mobilità con sedi appartenenti al programma Erasmus +

Si tratta della mobilità breve programmata all'interno di attività UE Erasmus+.

L'accordo Inter-istituzionale Erasmus+ è un accordo stipulato generalmente tra due istituti universitari, in cui le parti si impegnano a tenere fede ai principi del programma Erasmus+ e a rispettare le condizioni indicate nelle Guide per i Candidati e nella Carta Universitaria Erasmus (ECHE). Nello specifico, l'accordo Erasmus+ per studio descrive le attività di

mobilità che si intendono realizzare, indicando il numero degli studenti, le aree disciplinari e la durata delle mobilità.

L'attivazione di un Accordo Inter-istituzionale Erasmus+ avviene su richiesta di un docente dell'Ateneo che ne sarà Promotore. A tal fine, si può prevedere una fase preparatoria, con contatti e visite preliminari presso la sede straniera finalizzati alla valutazione della compatibilità dell'offerta didattica e delle reali possibilità di studio offerte agli studenti. Tali visite preliminari possono essere rimborsate con fondi dedicati (Fondi Erasmus + OS), accessibili presentando richiesta all'International Mobility Unit.

È auspicabile che ogni nuova collaborazione abbia una potenziale durata pluriennale e che sia in linea con quanto dichiarato nell'Erasmus Policy Statement di Ateneo.

Gli accordi Bilaterali Erasmus vengono sottoscritti dal delegato del Rettore per il Programma Erasmus+ ed entrano in vigore dal momento in cui entrambe le firme sono state apposte.

Al fine di valutare l'andamento degli scambi, il docente Promotore può effettuare visite di monitoraggio in loco utilizzando gli appositi fondi Erasmus + OS.

b. Mobilità breve con sedi extra-UE definita nell'ambito dell'Azione Erasmus + International Credit Mobility

Gli accordi di mobilità all'interno del programma Erasmus+ International Credit Mobility vengono stipulati solo in seguito all'eventuale approvazione da parte dell'Agenzia Nazionale dello specifico progetto qualitativo presentato all'interno dell'annuale bando Erasmus+ International Credit Mobility. I docenti interessati a presentare una proposta progettuale possono rivolgersi al Servizio Relazioni Internazionali.

Tale azione prevede la mobilità di studenti, dottorandi, docenti e staff amministrativo per periodi brevi, la cui durata è stabilita nel bando europeo dedicato all'International Credit Mobility.

Per poter attivare tali mobilità, è necessario partecipare al bando, che viene pubblicato a metà ottobre di ogni anno con scadenza a febbraio, presentando una proposta progettuale specifica che risponda alle linee guida del bando, in particolare, la rilevanza del tema, la qualità e l'organizzazione della collaborazione, l'impatto e la disseminazione dei risultati.

L'applicazione è unica per tutto l'ateneo. Il Servizio Relazioni Internazionali promuove il bando, supporta i docenti nella preparazione della proposta progettuale, unisce i progetti in un'unica proposta e presenta la candidatura.

Qualora il progetto venga approvato, si procede alla firma di un apposito accordo inter-istituzionale il cui modello viene fornito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ e che include le attività di mobilità che si intendono realizzare, indicando il numero dei partecipanti, le aree disciplinari e la durata delle mobilità nonché i finanziamenti previsti.

La durata dell'accordo è legata ai termini del bando e, per poter rinnovare la collaborazione, è necessario presentare una nuova proposta progettuale all'interno del bando europeo e seguire l'iter dei progetti europei.

c. Mobilità breve extra UE definita nell'ambito di convenzioni bilaterali di accordi bilaterali tra Università.

Per gli studenti del Politecnico di Milano è possibile effettuare un periodo di studio in Università di diversi Paesi extra europei, sulla base di accordi operativi bilaterali di mobilità.

È auspicabile che ogni nuova collaborazione abbia una potenziale durata pluriennale.

Gli accordi Bilaterali vengono sottoscritti dal Rettore o dal suo delegato provvisto di delega di firma, ed entrano in vigore dal momento in cui entrambe le firme sono state apposte.

4.3.2 Accordo Mobilità Docenti, Personale Tecnico-Amministrativo, Ricercatori

È opportuno che l'accordo precisi in dettaglio le modalità di scambio, la durata dello stesso, le condizioni economiche, le facilitazioni eventualmente offerte e quante altre informazioni possano essere utili per dettagliare al meglio la mobilità.

Gli accordi dovranno essere presi previo consenso delle Strutture competenti, quali Dipartimenti, Consigli di Corso di studi e le strutture didattiche di riferimento.

Per quanto concerne le coperture assicurative, ove le Istituzioni non ne garantiscano l'attivazione, ai partecipanti allo scambio potrebbe essere richiesto di stipulare polizze assicurative integrative.

Nel testo dovranno essere esplicitati gli obblighi e le prerogative di entrambi i partner.

4.3.3 Accordi Iniziative comuni

Sotto il titolo di iniziative comuni si possono raccogliere diversi tipi di iniziative, quali ad esempio:

a. seminari, corsi estivi, workshop ecc.

A seconda della natura dell'iniziativa può essere utile definire nell'accordo aspetti quali:

- periodo e luogo di realizzazione dell'iniziativa
- eventuali costi di iscrizione (o di altro tipo) da sostenere da parte degli studenti
- eventuali agevolazioni offerte (alloggio, mensa, agevolazioni particolari ecc.)
- numero massimo e minimo dei partecipanti
- qualifica richiesta (requisiti richiesti per le candidature) ai candidati per essere ammessi (anno di corso, titolo e tipo di laurea ecc.)
- numero di docenti e ricercatori
- eventuale riconoscimento nei curricula delle attività svolte nel corso dell'iniziativa comune; in alternativa, indicazione del tipo di documento che viene rilasciato ai partecipanti al termine dell'iniziativa
- divisione delle responsabilità (organizzazione, docenza, assistenza ecc.)
- eventuali sostenitori o sponsor.

b. convegni, tavole rotonde, conferenze, esposizioni ecc.

A seconda della natura dell'iniziativa può essere utile definire nell'accordo aspetti quali:

- periodo e luogo di realizzazione dell'iniziativa
- eventuali costi di iscrizione (o di altro tipo) da sostenere da parte degli studenti
- eventuali agevolazioni offerte (alloggio, mensa ecc.)
- divisione delle responsabilità (organizzazione, assistenza ecc.)
- eventuali sostenitori o sponsor.

Anche in questo caso, per quanto riguarda le spese di trasferimento e di accoglienza (vitto/alloggio) si fa riferimento al principio di reciprocità (espresso dal diritto internazionale), secondo il quale le spese di viaggio e di missione sono a carico della Università inviante, mentre quelle di vitto e alloggio sono a carico dell'Università ospitante. Resta inteso che eventuali soluzioni alternative possano essere proposte, se esiste il reciproco accordo delle parti.

Per tali iniziative deve essere predisposta una previsione finanziaria analitica e devono essere individuati i soggetti che erogheranno i fondi (Dipartimenti, altri soggetti esterni all'Università ecc.) e i capitoli di bilancio sui quali graveranno i costi delle attività.

Dovranno essere allegate alla convenzione le delibere relative ai fondi erogati da parte dei contraenti o di altri soggetti.

La struttura di riferimento per l'attivazione di questa tipologia di accordi è il Servizio Relazioni Internazionali se riguardano la didattica e vengono attivati dalle Scuole, i singoli Dipartimenti se si tratta di attività legate alla ricerca

4.3.4 Accordi per il rilascio di titoli doppi o congiunti

Sono accordi che consentono a studenti selezionati nell'ambito di specifici programmi, messi a punto in collaborazione con istituzioni partner, di ottenere, insieme al titolo del Politecnico di Milano, il titolo di un'Università straniera (doppio titolo) oppure un titolo progettato e rilasciato congiuntamente dal Politecnico e dall'Università partner (titolo congiunto).

Formulazione dei testi

Nelle convenzioni per il rilascio di titoli doppi o congiunti devono essere esplicitati i seguenti contenuti:

- strutture per cui è valido l'accordo
- soggetti coinvolti
- condizioni di uscita dalla sede d'origine;
- condizioni di ingresso presso la sede ospitante
- esatta denominazione del/dei titolo/i rilasciati
- pagamento e/o esonero dalle tasse
- durata del programma
- numero di eventuali crediti da acquisire presso entrambe le sedi
- istruzioni riguardanti la modalità e la sede dell'esame/degli esami finali
- requisiti linguistici

- requisiti, e lingua e modalità di discussione per la tesi
- copertura delle spese
- assicurazioni sanitarie
- il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza, previsti dalla legge
- decorrenza, durata dell'accordo e condizioni di eventuale rinnovo
- garanzie reciproche per le parti (modifiche, recesso ecc.).

Si distinguono le seguenti tipologie:

- **Accordi di doppia laurea**

Definizione

L'accordo di doppia laurea offre agli studenti la possibilità di ottenere due titoli di studio, uno presso il Politecnico di Milano, l'altro presso un'istituzione partner ospitante, a fronte di un periodo di studio trascorso presso la sede ospitante e del sostenimento di un carico di lavoro aggiuntivo.

In particolare, per conseguire il doppio titolo, lo studente dovrà:

- completare il numero di ECTS stabiliti nell'accordo presso la sede ospitante (che verranno convalidati per un max. di 60 ECTS presso il Politecnico di Milano)
- acquisire almeno 60 ECTS presso il Politecnico di Milano. Si ricorda che nel conteggio di tali crediti saranno inclusi solo quelli relativi ad insegnamenti curriculari e non potranno essere considerati quelli previsti per tesi ed elaborati di laurea, per tirocini o per la prova finale, così come previsto dalle delibere del Senato Accademico del 14.02.2005 e del 23.3.2015. Eccezioni a tale regola possono essere prese in considerazione esclusivamente nel caso di progetti europei o iniziative strategiche per l'ateneo.


Nel momento in cui lo studente termina il curriculum previsto e si laurea, la sede ospitante rilascia il proprio titolo.

a.1. Doppie lauree di primo livello

Per ottenere il doppio titolo di primo livello si richiede che vengano svolte complessivamente presso le due istituzioni attività formative per non meno di 210 crediti ECTS e che lo studente compia un lavoro aggiuntivo, rispetto a quello previsto dal normale curriculum presso l'istituzione d'origine, quantificabile in non meno di 30 crediti di insegnamenti.

Per accedere ad una doppia laurea presso il Politecnico di Milano, agli studenti incoming verrà richiesta la **conoscenza obbligatoria della lingua inglese** secondo i livelli indicati nella tabella disponibile alla pagina [Requisiti lingue: inglese e italiano: polimi](#)

Figura 4. Doppia Laurea di Primo Livello



a.2. Doppie Lauree di secondo livello

Sono previsti due schemi di mobilità: uno che prevede il rilascio di 180 crediti complessivi e uno che prevede il rilascio di 150 crediti.


In entrambi i casi, per accedere ad una doppia laurea presso il Politecnico di Milano, agli studenti incoming verrà richiesta la **conoscenza obbligatoria della lingua inglese** secondo i livelli indicati nella tabella disponibile alla pagina [Requisiti lingue: inglese e italiano: polimi](#)

- **Percorso a 180 crediti**

I doppi titoli di secondo livello vengono rilasciati a seguito di un lavoro aggiuntivo di 60 crediti ECTS, per un totale di 180 crediti ECTS, svolti complessivamente presso le due istituzioni in percorsi di secondo livello (o ad esso assimilabili). Il periodo trascorso presso la sede ospitante dovrà essere di almeno tre semestri.

Questo schema di mobilità viene considerato lo standard per soddisfare i vincoli di 60 ECTS di esami da sostenere al Politecnico e permettere una lineare organizzazione del periodo di mobilità all'estero ed il riconoscimento degli esami sostenuti. In questo percorso, per gli studenti in uscita, è necessario convalidare 60 ECTS tra i 120 sostenuti all'estero.

Figura 5. Doppia Laurea LM in 180 ECTS



- **Percorso a 150 crediti**

I doppi titoli di secondo livello (Laurea magistrale in Italia) vengono rilasciati a seguito di un lavoro aggiuntivo di 30 crediti ECTS per un totale di 150 crediti ECTS svolti complessivamente presso le due istituzioni in percorsi di secondo livello (o ad esso assimilabili). Il periodo trascorso presso la sede ospitante dovrà essere di almeno di due semestri.

Questo schema di mobilità può essere utilizzato quando il corso di studio e/o la scuola coinvolti nell'accordo manifestino la volontà di identificare presso una sede partner di eccellenza un insieme di insegnamenti che vadano a comporre un percorso ben definito e integrato apportando, nonostante il numero inferiore di crediti, un valore aggiunto al curriculum dello studente.

Condizioni:

1. Questo schema di mobilità deve soddisfare i vincoli di 60 ECTS di esami da sostenere al Politecnico di Milano e permettere una lineare organizzazione del periodo di mobilità all'estero e riconoscimento degli esami sostenuti.
2. È buona norma, in fase di negoziazione dell'accordo, verificare accuratamente la sussistenza delle condizioni per la convalida dei crediti sostenuti presso la sede partner, pena la non sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di studio.
3. La mobilità dello studente presso la sede ospitante avrà una durata minima di 2 semestri, massima di 3 semestri.


4. Su 150 crediti totali lo studente deve acquisire:

4.1 Studenti OUTGOING dal Politecnico di Milano:

- Un minimo di 60 crediti di insegnamenti presso il Politecnico di Milano
- Un massimo di ulteriori 90 crediti che comprendono:
 - Attività curriculari presso la sede partner e/o presso il Politecnico di Milano (insegnamenti, tirocinio ove previsto)
 - Crediti per la tesi

4.2 Studenti INCOMING presso il Politecnico di Milano:

- Un minimo di 60 crediti di insegnamenti presso il Politecnico di Milano
- Un massimo di ulteriori 90 crediti che comprendono:
 - Attività curriculari presso la sua Home institution e/o presso il Politecnico di Milano (insegnamenti, tirocinio ove previsto)
 - Crediti per la tesi



L'approvazione dell'accordo e il percorso prescelto andranno adeguatamente motivati presso gli organi preposti e si potranno applicare previa approvazione della Scuola di riferimento e della Consulta per la Didattica. Le stesse regole, riferite agli ultimi due anni del percorso formativo, valgono per i corsi a ciclo unico quinquennale del Politecnico di Milano.

a.3. Doppie lauree di secondo livello con presenza di un ciclo unico della durata di non meno di 5 anni che conduca a un titolo equivalente alla Laurea Magistrale

Per gli studenti in ingresso provenienti da un corso di laurea quinquennale a ciclo unico


Si richiede che vengano svolte complessivamente, presso le due istituzioni e nei due livelli, attività formative relative per un carico di lavoro equivalente a non meno di 360 crediti ECTS e che il periodo trascorso presso la sede ospitante sia almeno di tre semestri. Lo studente incoming proveniente da tale percorso potrà accedere alla Laurea Magistrale previo ottenimento di una delibera di equipollenza ai soli fini dell'ammissione alla Laurea Magistrale.

Per gli studenti del Politecnico di Milano

Si richiede che vengano svolte complessivamente, presso le due istituzioni, attività formative per un carico di lavoro equivalente a non meno di 180 tra crediti ECTS conseguiti al Politecnico di Milano nell'ambito della laurea magistrale o negli ultimi due anni del ciclo quinquennale, ove attivo, e crediti conseguiti nel ciclo unico dell'altra istituzione.

È possibile ridurre di 30 crediti il carico di lavoro aggiuntivo, previa approvazione della Scuola di riferimento e della Consulta per la Didattica. Tale decisione andrà adeguatamente motivata presso gli organi preposti.

Figura 7. Doppia Laurea nel percorso a ciclo unico



- **Percorsi senza crediti aggiuntivi - Programmi Europei e Congiunti**


È possibile attivare programmi congiunti che consentano agli studenti selezionati di ottenere un titolo progettato e rilasciato congiuntamente dal Politecnico di Milano e dall'Università partner senza crediti aggiuntivi rispetto alla durata dei corsi delle singole Università appartenenti al programma. Alla fine di tale percorso è previsto il rilascio di un titolo doppio/congiunto.

È inoltre possibile stipulare accordi di doppio titolo di secondo livello senza richiedere crediti aggiuntivi, nell'ambito di programmi della Commissione Europea, che prevedano esplicitamente che il doppio titolo venga rilasciato con un massimo di 120 crediti. Gli accordi dovranno indicare che tale possibilità sarà applicata solo nel caso in cui il progetto sia finanziato nell'ambito del relativo programma della Commissione Europea.

Questi percorsi possono essere attivati solo nell'ambito di progetti europei specifici.

Per l'attivazione di questi programmi è richiesta la definizione di un chiaro percorso formativo che andrà costruito ad hoc attingendo agli insegnamenti offerti dalle sedi partner del progetto. Resta confermato il vincolo di 60 ECTS di insegnamenti da sostenere al Politecnico nonché la necessità di una equipollenza di tutto il percorso all'estero dei rimanenti 60 ECTS necessari per il conseguimento del titolo italiano.

Figura 8. Percorsi senza crediti aggiuntivi



Eventuali eccezioni a questa regola dovranno essere deliberate dagli organi competenti.

Le due opzioni dovranno essere adeguatamente motivate presso gli organi preposti e si potranno applicare, previo consenso del Senato Accademico e a seguito del parere della Consulta per la Didattica e della/e Scuola/e di riferimento.

Eventuali deroghe andranno approvate in Consulta e Senato.

5. MODELLI ALLEGATI

Allegato 1 - Facsimile di accordo quadro

Allegato 2 - Facsimile di accordo operativo (scambio studenti)

Allegato 3 – Facsimile di accordo operativo (doppia laurea)

Allegato 4 - Facsimile di accordo operativo (ad hoc)

Allegato 5 - Facsimile di accordo di mobilità docenti

ADDENDUM

La presente tabella illustra i principali attori coinvolti nella stipula e gestione di accordi internazionali di mobilità e le attività di cui si occupano in questo contesto.

Servizio Relazioni Internazionali I.R.U.	Servizio Mobilità Internazionale I.M.U	CareerService
Capo Servizio: Dott.ssa Francesca Andrich Contatti: francesca.andrich@polimi.it 02.2399.2611	Capo Servizio: Dott.ssa Rossella Magni Contatti: rossella.magni@polimi.it 02.2399.2307	Capo Servizio: Dott.ssa Francesca Saracino Contatti: francesca.saracino@polimi.it 02.2399.2527
<ul style="list-style-type: none"> Gestione processo di negoziazione e stipula, rinnovo e chiusura degli accordi del programma Erasmus+, dell'Accordo inter-istituzionale ECHE e accordi bilaterali extra-Erasmus+ - rapporti con l'Agenzia Nazionale Indire. Gestione del processo di negoziazione e stipula, rinnovo e chiusura degli accordi bilaterali con sedi extra europee e di accordi di doppia laurea, ed altre tipologie non incluse nella mobilità Erasmus con sedi europee Supporto alla presentazione e gestione di progetti didattici di cooperazione internazionale con paesi terzi finanziati dalla Commissione Europea 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione dei Bandi per la Mobilità Internazionale ai fini di studio per tutte le Scuole e Gestione delle graduatorie stilate secondo i criteri di selezione definiti dalle Scuole; Gestione amministrativa della mobilità dello studente OUT e IN a fini di studio; Gestione dell'erogazione dei contributi per la mobilità agli studenti OUT; Rapporti con l'Agenzia Nazionale Indire e con il MUR 	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizione del Bando per la Mobilità Erasmus ai fini di traineeship Gestione delle graduatorie di selezione della mobilità Erasmus a fini di traineeship Gestione amministrativa della mobilità dello studente in uscita ai fini di traineeship

Allegato 1

FACSIMILE DI ACCORDO QUADRO

Il Politecnico di Milano, con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato dal Delegato del Rettore per ..., Prof.

e

il/la *Istituzione*, con sede legale in *Indirizzo, città (paese)* e rappresentato da *posizione (rappresentante legale dell'Istituzione), nome e cognome*

si impegnano

a promuovere attività e progetti di reciproco interesse nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, in particolare per quanto riguarda:

(elenco attività e livelli coinvolti; ad esempio:)

- l'organizzazione di seminari, corsi, scuole estive, stage, moduli didattici e altre iniziative simili;
- la realizzazione di studi e ricerche;
- l'organizzazione congiunta di meeting, congressi, conferenze ecc. per dare luogo a scambi di conoscenze e di esperienze;
- lo scambio di documentazione: opere, riviste, materiale pedagogico, esposizioni;
- lo scambio di docenti, ricercatori, tecnici e studenti.

1. Le azioni e le modalità di collaborazione saranno definite annualmente e, a tale scopo, potrà essere nominato un apposito comitato, composto da membri di entrambe le parti.
2. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle due parti contraenti e avrà *durata massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti.
3. Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.
4. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

5. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

6. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente accordo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le parti. Le parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi del (nome Paese dell'istituzione partner) e dell'Italia, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

A tal fine le parti, e per esse, i dipendenti, nonché i collaboratori delle medesime, osserveranno la massima riservatezza e segretezza in merito a fatti, informazioni, documenti e cognizioni relativi alle innovazioni tecnologiche generate da ricerche comuni, suscettibili di brevettazione. L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento. Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti sopra descritti.

7. TUTELA DELLA PRIVACY

Le Parti concordano che I dati personali comunicati, anche verbalmente, durante le attività precontrattuali e/o durante la negoziazione di contratti, e/o durante la sua esecuzione, potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito del presente accordo, soltanto in forma anonima, a fini statistici.

8. Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

9. Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una in (*lingua dell'istituzione partner o inglese*), i contenuti delle quali sono equivalenti.

10. La firma di questo accordo non comporta alcun obbligo finanziario da parte dei contraenti. Questo atto costituisce unicamente una dichiarazione di intenti per la collaborazione e lo scambio nel settore dei programmi didattici e scientifici, secondo le modalità sopra descritte.

11. Eventuali attività operative definite nel quadro del presente accordo, dovranno essere disciplinate da accordi specifici sottoscritti da entrambe le parti.

Per il Politecnico di Milano
Il Delegato per ...

Prof. ...

Milano, *data*

Per *Istituzione*
il *posizione (rappresentante*
legale dell'Istituzione)
Titolo, nome e cognome

Città, data

Legenda

Grassetto: Parti facoltative

Corsivo: Parti da completare

Allegato 2

ACCORDO OPERATIVO PER LO SCAMBIO STUDENTI

tra Politecnico di Milano (*specificare la/le Scuole interessate dall'accordo*) con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia) e rappresentato dal Delegato del Rettore per, Prof.

e

il/la (nome dell'*Istituzione/Ente Partner*), con sede legale in *Indirizzo, città (paese)* e rappresentato da *posizione (rappresentante legale dell'Istituzione Partner), nome e cognome*

1. FINALITA'

La convenzione ha come finalità di sviluppare gli scambi e la cooperazione nell'insegnamento.

2. ATTIVITA' PREVISTE

La convenzione prevede attività di scambio studenti. La durata del periodo di scambio verrà concordata dalle parti a seconda dei piani di studio definiti per gli studenti scambiati; essa non potrà comunque essere inferiore a sei mesi o superiore a un anno accademico.

(Solamente in casi eccezionali, a discrezione del promotore, la durata potrà essere inferiore ai sei mesi).

3. SOGGETTI COINVOLTI

Nello svolgimento delle attività previste sarà coinvolto un numero massimo *di 6 studenti* per sede e per anno.

4. BILANCIAMENTO

Tutti gli scambi avverranno con un rapporto di uno-a-uno e coinvolgeranno partecipanti per periodi di tempo equivalenti. Per calcolare il bilanciamento, l'unità di base sarà la permanenza per un semestre (una persona a semestre) presso l'istituzione ospitante.

5. ONERI

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti e a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti e/o eventuali borse di studio.

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza degli studenti, che le coperture assicurative richieste dall'istituzione inviante siano state effettuate.

L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti allo scambio che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.

Nessun onere finanziario è a carico dell'Università inviante o ospitante.

Gli studenti che partecipano allo scambio pagheranno le tasse di iscrizione e di frequenza soltanto nella loro Università di origine.

Studenti in eccesso al numero sopraindicato potranno essere ammessi da ciascuna delle due Università. Tali studenti seguiranno le procedure di selezione e ammissione stabilite negli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente accordo, ma dovranno pagare le tasse e i contributi che verranno deliberati dagli organi delle due istituzioni - e comunque per il Politecnico di Milano non potranno essere inferiori all'ottava fascia.

Gli studenti selezionati dovranno dimostrare all'Università d'origine di disporre dei fondi necessari per il viaggio di andata e ritorno e per il sostentamento durante il periodo del soggiorno.

5. TUTORAGGIO

Ciascuna delle sedi partner designerà un coordinatore dello scambio.

Tale coordinatore provvederà a seguire gli studenti della propria Università che partecipano allo scambio fino al momento della loro partenza per la sede partner; rimarrà in contatto con loro per tutta la durata dello scambio; verificherà, al loro rientro, che le procedure di riconoscimento delle attività svolte presso la sede partner vadano a buon fine.

Tale coordinatore provvederà inoltre ad accogliere gli studenti della sede partner che partecipano allo scambio dal momento del loro arrivo presso la propria sede; controllerà periodicamente l'andamento del loro programma di studio durante la loro permanenza presso la propria sede; verificherà che gli uffici competenti presso la propria Università provvedano a compilare in modo adeguato i documenti necessari per il riconoscimento presso la sede partner delle attività svolte nel corso del periodo di scambio.

6. SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Gli studenti che intendono partecipare allo scambio saranno selezionati dall'Università inviante in base al merito accademico e alla idoneità agli studi presso l'Università ospitante; il programma di studio degli studenti che partecipano alle attività di scambio verrà concordato preventivamente alla partenza degli studenti stessi e sottoposto all'approvazione degli organi competenti. I nomi e i dati degli studenti saranno anticipatamente sottoposti all'Università ospitante per approvazione. L'Università ospitante si riserva il diritto di rifiutare i candidati, nel qual caso potranno essere proposti ulteriori candidati.

Gli studenti partecipanti allo scambio saranno immatricolati presso l'Università ospitante, ma non potranno aspirare al titolo e i crediti ottenuti dovranno essere trasferiti presso l'Università inviante.

Gli studenti partecipanti allo scambio saranno soggetti agli statuti e regolamenti della nazione e dell'università ospitanti.

7. CONOSCENZE LINGUISTICHE

La selezione degli studenti partecipanti allo scambio sarà fatta in base a procedure accademiche e alla conoscenza della lingua del Paese dell'istituzione partner (o inglese).

8. PROGRAMMA DI STUDIO E RICONOSCIMENTO

Il programma di studio degli studenti che partecipano alle attività di scambio verrà concordato preventivamente alla partenza degli studenti stessi e sottoposto all'approvazione degli organi competenti.

Dovrà essere garantito il pieno riconoscimento delle attività svolte nel periodo di scambio presso la sede partner; le modalità di equivalenza saranno definite dalle sedi partner e sottoposte all'approvazione dei rispettivi organi competenti. All'Università inviante verranno forniti i necessari certificati.

9. SICUREZZA, PREVENZIONE

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni, indennità e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

10. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà la durata *massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti.

11. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

12. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.

13. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

14. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (*nome dell'Università Partner*)

il Delegato del Rettore
per

Il (*carica del rappresentante
legale dell'Università Partner*)

Prof. ...

(*titolo, nome e cognome del rappresentante
legale dell'Istituzione*)

Milano, (*data*)

(*Città*), (*data*)

Legenda

Grassetto: Parti facoltative

Corsivo: Parti da completare



Erasmus+ Programme

Bilateral Inter-Institutional Agreement

Key Action 1 Learning Mobility for Higher Education Students and Staff

among EU Member States and third countries associated to the Programme

1

The institutions agree to cooperate for the exchange of students and/or staff in the context of the Erasmus+ programme. They commit to respect the quality requirements of the [Erasmus Charter for Higher Education](#) in all aspects related to the organisation and management of the mobility, including [automatic recognition](#) of the credits awarded to students by the partner institution as agreed in the Learning Agreement and confirmed in the Transcript of Records, or according to the learning outcomes of the modules completed abroad, as described in the Course Catalogue, in line with the [European Credit Transfer and Accumulation System](#). The institutions agree on exchanging their mobility related data in line with the technical standards of the [European Student Card Initiative](#).

Grading systems of the institutions

Receiving higher education institutions need to provide a link to the statistical distribution of grades or make the information available through [EGRACONS](#) according to the descriptions in the [ECTS users' guide](#). The information will facilitate the interpretation of each grade awarded to students and will facilitate the credit transfer by the sending institution.

Information in highlight are instructions and should be deleted before signing the agreement.

¹ Clauses may be added to this template agreement to better reflect the nature of the institutional partnership.

Validity period of the agreement

Timeframe	Academic Year*	Call Year*
Start of validity	[2021/2022]	[2021]
End of validity	[2028/2029]	[2027]

* One of the two options should be selected.

A. Information about the higher education institutions

Name of the institution (and department, where relevant)	Erasmus code	Contact details ² (email, phone)	Websites (General/Faculties/ Course catalogue)

B. Mobility numbers³ per academic year

[Paragraph to be added, if the agreement is signed for more than one academic year:

The partners commit to amend the table below in case of changes in the mobility data by no later than the end of January in the preceding academic year.]

² Contact details to reach the senior officer in charge of this agreement and of its possible updates.

³ Mobility numbers can be given per sending/receiving institutions and per education field (optional*:

<https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf>

FROM [Erasmus code of the sending institution]	TO [Erasmus code of the receiving institution]	Subject area code (optional)* [ISCED]	Subject area name (optional)*	Field of education – Clarification (optional)	Study cycle [short cycle, 1 st , 2 nd or 3 rd] (optional)*	Number of student mobility periods			
						Student Mobility for Studies [total number of students]	Student mobility for Studies [total number of months]	Student Mobility for Traineeships (optional) * [total number of students]	Student Mobility for Traineeships (optional) * [total number of months]

Short-term blended mobility option for students

By checking this box, the partners confirm that they are willing to exchange students who wish to carry out their mobility in a blended format, a combination of a short-term physical mobility with a virtual component.

FROM [Erasmus code of the sending institution]	TO [Erasmus code of the receiving institution]	Subject area code (optional)* [ISCED]	Subject area name (optional)*	Number of staff mobility periods			
				Staff Mobility for Teaching [total number of staff]	Staff Mobility for Teaching [total number of days]	Staff Mobility for Training (optional)* [total number of staff]	Staff Mobility for Training (optional)* [total number of days]

[* Optional columns can be deleted if not applicable. Subject area code & name and study cycle are optional. Inter-institutional agreements are not compulsory for Student Mobility for Traineeships or Staff Mobility for Training. Institutions may agree to cooperate on the organisation of traineeship; in this case they should indicate the number of students that they intend to send to the partner country. Total duration in months/days of the student/staff mobility periods can be indicated if relevant.]

C. Recommended language skills

The sending institution, following agreement with the receiving institution, is responsible for providing support to its nominated candidates so that they can have the recommended language skills at the start of the study or teaching period:

Receiving institution [Erasmus code]	Optional: Subject area	Language of instruction 1	Language of instruction 2	Recommended language of instruction level ⁴	
				Student Mobility for Studies [Minimum recommended level: B1]	Staff Mobility for Teaching [Minimum recommended level: B2]

D. Calendar

Nominations of incoming students must reach the institution by:

Receiving institution [Erasmus code]	Autumn term* [day/month]	Spring term* [day/month]

⁴ For an easier and consistent understanding of language requirements, use of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) is recommended, see

<http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr>

Applications from incoming students must reach the institution by:

Receiving institution [Erasmus code]	Autumn term* [day/month]	Spring term* [day/month]

Application procedure for incoming students

Receiving institution [Erasmus code]	Contact details (email, phone)	Website for information

E. Additional requirements

Receiving institution [Erasmus code]	Requirement	Details	Website for information (if applicable)
Institution 1	Academic requirements CV Motivation letter Other	- Number of ECTS credits completed - Subject area code – ISCED - EQF level	
Institution 2			

The receiving institution will send its decision within [x] weeks, **and no later than 5 weeks.**

Inclusion and accessibility

The institution will provide support to incoming mobile participants with fewer opportunities, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education. Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources:

Receiving institution [Erasmus code]	Available infrastructure adjusted for people with:	Description of infrastructure (optional)	Contact details (email, phone)	Website for information
Institution 1	- Reduced mobility - Hearing impairments - Visual impairments - ...			
Institution 2				

Receiving institution [Erasmus code]	Available support services for people with:	Description of support services (optional)	Contact details (email, phone)	Website for information
Institution 1	- Reduced mobility - Hearing impairments - Visual impairments - ...			
Institution 2				

F. Information

1. Housing

The receiving institution will guide incoming mobile participants in finding accommodation, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.

Information and assistance can be provided by the following persons and information sources:

Institution [Erasmus code]	Contact details (email, phone)	Website for information

2. Visa

The sending and receiving institutions will provide assistance, when required, in securing visas for incoming and outgoing mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.

Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources:

Institution [Erasmus code]	Contact details (email, phone)	Website for information

3. Insurance

The sending and receiving institutions will provide assistance in obtaining insurance for incoming and outgoing mobile participants, according to the requirements of the Erasmus Charter for Higher Education.

The receiving institution will inform mobile participants of cases in which insurance cover is not automatically provided. Information and assistance can be provided by the following contact points and information sources:

Institution [Erasmus code]	Contact details (email, phone)	Website for information

4. Additional information

Receiving institution [Erasmus code]	Information on recognition process / other useful information:	Contact details (email, phone)	Website for information
Institution 1			
Institution 2			

A Transcript of Records will be issued by the receiving institution no later than [xx] weeks after the assessment period has finished at the receiving HEI. *[It should normally not exceed five weeks according to the Erasmus Charter for Higher Education guidelines]*

Any other information regarding the terms of the agreement (optional)

Termination of the agreement

[It is up to the involved institutions to agree on the procedure for modifying or terminating the inter-institutional agreement. However, in the event of unilateral termination, a notice of at least one academic year should be given. This means that a unilateral decision to discontinue the exchanges notified to the other party by 1 September 20XX will only take effect as of 1 September 20XX+1. The termination clauses must include the following disclaimer: "Neither the European Commission nor the National Agencies can be held responsible in case of a conflict."]

G. SIGNATURES OF THE INSTITUTIONS (legal representatives)

Institution [Erasmus code]	Name, function	Date	Signature⁵

⁵ Scanned signatures are accepted

Allegato 3

FACSIMILE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA DOPPIA LAUREA TRA

Il Politecnico di Milano
(specificare le Scuole interessate)

E

YYY
(specificare le Scuola interessate)

Premessa

Il presente accordo di collaborazione nasce dal desiderio delle Istituzioni firmatarie sopraccitate di creare e sviluppare, nello spirito di cooperazione europea, un sistema di scambi accademici.

Di conseguenza, il Politecnico di Milano (POLIMI) (specificare le scuole interessate), con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milano (Italia), dal Delegato del Rettore per, Prof., e l'YYY, con sede legale in (specificare l'indirizzo della sede legale) e rappresentato dal (carica, nome e cognome del rappresentante legale dell'Istituzione/Ente partner) decidono di procedere allo scambio di studenti che conduca all'ottenimento dei titoli di laurea di entrambe le istituzioni alle condizioni che nel seguito si specificano.

Articolo 1: Per gli studenti del POLIMI

Gli studenti del POLIMI che abbiano conseguito la "Laurea" e abbiano completato 60 crediti nella "Laurea Magistrale" possono continuare i loro studi nel XXX anno di corso del YYY.

Tali anni saranno completamente riconosciuti e gli esami dei corsi della YYY che verranno sostituiti per equivalenza agli esami superati al POLIMI saranno specificati caso per caso.

Successivamente gli studenti che hanno acquisito **90/120** crediti ECTS torneranno al POLIMI.

Realizzeranno una tesi che dovrà essere presentata ad ambedue le Istituzioni in italiano e in aaa (o inglese). Riceveranno quindi i titoli di "Laurea Magistrale in ccc" al POLIMI e di "xxx" alla YYY.

Il programma generale degli studi deve essere approvato a priori da entrambe le Istituzioni per ciascuno studente partecipante.

Per il rilascio del titolo di POLIMI saranno richiesti almeno 60 crediti ottenuti tramite corsi.

Articolo 2: per gli Studenti del YYY

- Gli studenti della YYY che abbiano completato..... continueranno il loro curriculum al POLIMI nel primo e secondo anno del corso di "Laurea Magistrale" per un totale di **90/120** crediti.

Tali anni saranno completamente riconosciuti, e gli esami dei corsi del POLIMI che verranno sostituiti per equivalenza agli esami sostenuti alla YYY saranno specificati caso per caso. Al loro rientro al YYY gli studenti frequenteranno il quinto anno di corso.

Realizzeranno una tesi che dovrà essere presentata, in italiano e aaa (o inglese), ad ambedue le Istituzioni. Riceveranno quindi i titoli di "Laurea Magistrale in ccc" al POLIMI e di "xxx" alla YYY.

Il programma generale degli studi deve essere approvato a priori da entrambe le istituzioni, per ciascuno studente partecipante.

Per il rilascio del titolo di POLIMI saranno richiesti almeno 60 crediti ottenuti tramite corsi.

Articolo 3

L'Istituzione ospitante designerà, per ciascuno studente, un tutor al quale lo studente potrà rivolgersi per eventuali consigli o assistenza durante la permanenza nel paese ospitante.

Articolo 4

Le Autorità responsabili di ambedue le Istituzioni decideranno, prima del 30 di aprile di ciascun anno, il numero di studenti che prenderanno parte allo scambio.

La selezione sarà fatta in base a procedure accademiche e alla conoscenza delle lingue italiana e *bbb*.

Articolo 5

Le spese di viaggio e soggiorno degli studenti sono a carico degli stessi. L'Università ospitante si impegna ad agevolare le procedure di accoglienza degli studenti ed a far loro ottenere le facilitazioni previste per i propri studenti e/o eventuali borse di studio.

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza degli studenti, che le coperture assicurative richieste siano state effettuate.

L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti allo scambio che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.

Gli studenti che partecipano allo scambio pagheranno le tasse di iscrizione e di frequenza soltanto nella loro Università di origine.

Nessun tipo di tassa verrà da essi corrisposta presso la sede ospitante per tutta la durata dello scambio.

Articolo 6

I Responsabili del programma di entrambe le Istituzioni si riuniranno almeno una volta all'anno per:

- verificare l'efficacia dei programmi di insegnamento;
- esaminare i risultati accademici conseguiti dagli studenti alla luce dell'impegno congiunto delle due Istituzioni;
- proporre ulteriori azioni.

Articolo 7

Ciascuna Istituzione manterrà politiche in materia di assicurazioni, indennità e sicurezza per lo staff e per gli studenti, nel rispetto delle leggi nazionali in vigore.

Articolo 8

Il presente accordo sarà immediatamente esecutivo all'atto della firma delle Autorità responsabili. Avrà una durata di (*massimo cinque anni*) con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso. La disdetta eventuale non interromperà comunque le attività già intraprese ed in corso di esecuzione.

Articolo 9

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Articolo 10

Le istituzioni concordano sullo scambio dei propri dati relativi alla mobilità secondo i principi del GDPR e in linea con gli standard tecnici della European Student Card Initiative.

Articolo 11

Con lo scopo di promuovere azioni comuni nel campo dell'educazione e della ricerca, il POLIMI e il YYY, favoriranno:

- gli scambi di studenti, di personale universitario e di ricercatori;
- le sessioni di studio, i workshop e i seminari su temi concordati a priori;
- gli scambi di informazioni, di documenti e di pubblicazioni scientifiche;
- lo scambio di studenti per visite ed esperienze di lavoro nelle imprese.

Lo scambio di persone si realizzerà nel rispetto dei regolamenti e delle procedure vigenti nelle Istituzioni di origine.

Articolo 12

La firma di questo accordo non comporta nessun obbligo finanziario da parte delle Istituzioni contraenti.

Articolo 13

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (*nome dell'Università partner*)

Il Delegato del Rettore
per

il (*carica del rappresentante legale
dell'Università partner*)

Prof.

(*titolo, nome e cognome del rappresentante
legale dell'Istituzione*)

Milano, (*data*)

(*città, data*)

Legenda:

Grassetto: Parti facoltative

Corsivo: Parti da compilare o completare

Allegato 4

FACSIMILE DI ACCORDO OPERATIVO (ad hoc)

tra Politecnico di Milano (*indicare la/le struttura/e interessata/e*), con sede legale in piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (Italia), rappresentato in questo atto dal Delegato del Rettore per, Prof., e (*Istituzione/Ente partner*), con sede legale in (*indirizzo, città e Paese*), rappresentato da (*carica, nome e cognome del rappresentante legale dell'Istituzione/Ente partner*)

1. FINALITA'

L'accordo, definito dalle parti nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, ha come finalità (*indicare le finalità della convenzione*)

2. ATTIVITÀ PREVISTE

L'accordo prevede le seguenti attività:

..... (*elencare le attività previste*)
si svolgeranno (*indicare il periodo*)
presso (*indicare la/le sede/i*)

3. SOGGETTI COINVOLTI

Nello svolgimento delle attività previste saranno coinvolti i seguenti soggetti:

..... (*elencare le categorie di persone coinvolte*)

secondo le seguenti modalità:

..... (*specificare le modalità di attuazione delle attività*)

4. COORDINAMENTO

I responsabili del coordinamento delle attività sono:

Per il Politecnico di Milano (*nome, cognome, dati identificativi del coordinatore*)

Per (*idem, riferito alla controparte*)

5. BUDGET DI SPESA

Sono previste le seguenti spese:

..... (*prospetto analitico dei costi delle singole voci di spesa*)
Le spese relative a (*indicare ciascuna categoria di spesa...*)
saranno sostenute da (*... e il rispettivo soggetto finanziatore*)

6. ASSICURAZIONI

L'Università inviante deve garantire, prima della partenza dei partecipanti, che le coperture assicurative richieste dall'istituzione inviante siano state effettuate.

L'Università ricevente potrà riservarsi di non accogliere i partecipanti che non abbiano attivato le coperture assicurative richieste.

7. TUTELA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito del presente accordo, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le parti.

Le parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi del (nome Paese dell'istituzione partner) e dell'Italia, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

A tal fine le parti, e per esse, i dipendenti, nonché i collaboratori delle medesime, osserveranno la massima riservatezza e segretezza in merito a fatti, informazioni, documenti e cognizioni relativi alle innovazioni tecnologiche generate da ricerche comuni, suscettibili di brevettazione.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di

massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Ogni parte può utilizzare i risultati ottenuti da attività disciplinate nel presente accordo per fini accademici. Nel caso che detti risultati siano suscettibili di brevettazione, i risultati potranno essere resi pubblici solo dopo l'avvenuta decorrenza del periodo di segretezza necessario per il deposito della domanda di brevettazione ovvero solo dopo la rinuncia formale da parte di entrambe le parti a brevettare i risultati della ricerca.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti negli specifici accordi operativi tra le parti sopra descritti.

8. SICUREZZA, PREVENZIONE

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

9. DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti ed avrà la durata *massima di 5 anni*, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo di durata e previo accordo sottoscritto dalle parti.

10. MODIFICHE

Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo.

11. RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso.

12. CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

13. LINGUA

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e *una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese*, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Note all'articolo 5

5.

Il budget di spesa può essere impostato anche sotto forma di tabella, specificando comunque il tipo di attività e chi eroga i fondi necessari.

Le convenzioni dovrebbero sempre basarsi su un principio di scambio reciproco, sia per quanto riguarda i benefici, sia per quanto riguarda gli oneri, salvo situazioni eccezionali (PVS o altro).

Per quanto riguarda le spese di spostamento, l'accordo ritenuto valido a livello internazionale prevede che le spese di viaggio siano sostenute dalla Istituzione inviante e quelle di soggiorno (vitto e alloggio) dalla Istituzione di destinazione. Data la varietà delle condizioni organizzative e amministrative dei diversi partner coinvolgibili in accordi di collaborazione, i contributi di natura economica possono essere contemplati sia sotto forma di stanziamenti in denaro, sia attraverso la fornitura di servizi monetizzabili (ad es., strutture ricettive, aule, laboratori, residenze, servizi segretariali ecc.).

8./10./11./12.

Questi punti devono essere sempre presenti, essendo di garanzia reciproca per le parti.

Altre voci (quando previsto):

- tutoraggio
- programmi di studio
- riconoscimenti
- assicurazioni
- criteri di selezione
- ecc.

Per il Politecnico di Milano
il Delegato del Rettore
per ...
Prof.

*Per nome dell'Istituzione
il Rappresentante legale dell'istituzione*

Titolo, Nome, Cognome

Milano, *data*

Città, data

Legenda

Grassetto: Parti facoltative

Corsivo: Parti da completare

Allegato 5

ACCORDO PER MOBILITA' DOCENTI

POLITECNICO DI MILANO

(le Strutture interessate)

E

XXX

(le Strutture interessate)

Preamessa

Il presente accordo di collaborazione nasce dal desiderio delle Istituzioni firmatarie sopracitate di creare e sviluppare un sistema di scambi accademici.

In considerazione delle leggi e regole che governano la collaborazione tra istituzioni pubbliche, di natura scientifica, culturale e professionale

Il Politecnico di Milano

con sede legale in Piazza Leonardo da Vinci 32, I-20133 Milano (Italia), dal Delegato del Rettore ... e

l'Università....

con sede legale in, rappresentato da

Concordano di sviluppare un sistema di scambi accademici che consentirà a docenti e ricercatori appartenenti alle istituzioni sopra menzionate di incrementare le collaborazioni e di svolgere attività di didattica e di ricerca presso entrambe le istituzioni.

Il presente accordo si basa sui principi di seguito elencati.

Articolo 1

Docenti e/o ricercatori appartenenti alle istituzioni sopra menzionate avranno l'opportunità di svolgere per uno o due semestri la loro attività di insegnamento di uno o più corsi all'interno di un curriculum di laurea di primo o secondo livello presso l'altra istituzione (istituzione ospitante).

L'attività di insegnamento verrà erogata in inglese o in qualsiasi altra lingua concordata tra le due istituzioni e includerà anche esami agli studenti alla fine o durante lo svolgimento dei corsi.

Articolo 2

Entrambe le istituzioni selezioneranno i docenti e/o i ricercatori coinvolti nel programma e sceglieranno i corsi da essi erogati. In accordo tra le istituzioni, i medesimi docenti o ricercatori potranno ripetere il corso per ulteriori anni accademici.

Il numero di docenti e/o ricercatori coinvolti nello scambio viene concordato tra le istituzioni per ciascun anno accademico. Se non diversamente specificato dalle due istituzioni, oltre al presente accordo, non sono necessarie ulteriori approvazioni, inoltre non è necessaria la reciprocità nello scambio: il numero di docenti e ricercatori in ingresso e in uscita non deve necessariamente essere bilanciato.

Articolo 3

I docenti e/o ricercatori designati parteciperanno anche a incontri ufficiali relative ai corsi erogati presso l'istituzione ospitante (per esempio: incontri di docenti, collegi di dipartimento...).

Durante il loro soggiorno presso l'istituzione ospitante, saranno incoraggiati a incontrare altri colleghi ea partecipare ad attività di ricerca congiunta.

Articolo 4

I docenti e/o ricercatori coinvolti nel programma avranno una doppia affiliazione presso le due istituzioni. Questo significa che i loro nomi saranno associati ad entrambe le istituzioni anche in documenti ufficiali (per esempio: resoconti di ricerche, pubblicazioni, docenti impiegati presso le istituzioni)

La doppia affiliazione dura per l'anno accademico in cui i docenti e/o ricercatori parteciperanno allo scambio.

Articolo 5

L'istituzione ospitante, basandosi sulle proprie politiche e procedure, potrà proporre un ulteriore compenso ai docenti e/o ricercatori ospitati.

L'istituzione ospitante si impegna ad aiutare i docenti e/o ricercatori in ingresso nelle loro procedure di ingresso (per esempio: problemi di visti, di permessi di soggiorno, alloggi, accesso alle facilitazioni).

Articolo 6

Entrambe le istituzioni hanno il dovere di promuovere il contenuto del presente accordo all'interno dei rispettivi corpi accademici, al fine di incentivare gli scambi.

Articolo 7

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma delle parti contraenti e avrà la durata massima di 5 anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica delle attività effettivamente svolte nel periodo e previo accordo sottoscritto dalle parti. Le parti possono, per mutuo consenso scritto, apportare modifiche al presente accordo. Ciascuna delle parti potrà recedere da questo accordo in qualsiasi momento, ed esso non produrrà più alcun effetto a partire dal centottantesimo giorno da quello dell'avvenuta notifica o comunicazione all'altro contraente del recesso. In questo caso i soggetti ancora impegnati nelle attività precedentemente iniziate conserveranno i diritti previsti nel presente accordo.

Articolo 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, verrà nominato un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte contraente e da uno scelto di comune accordo.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui non sia possibile risolvere in questo modo la controversia, questa sarà sottoposta al giudizio, secondo diritto, di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi in conformità del "Regolamento arbitrale internazionale" della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità di designazione degli arbitri.

Articolo 9

Il presente accordo viene redatto in due versioni, una in italiano e una nella lingua dell'Istituzione partner o in inglese, i contenuti delle quali sono equivalenti.

Per il Politecnico di Milano

Per (nome dell'Università Partner)

Il Delegato del Rettore
per

Il (carica del rappresentante
legale dell'Università Partner)

Prof. ...

(titolo, nome e cognome del rappresentante
legale dell'istituzione)

Milano, (data)

(Città), (data)

Legenda

Grassetto: Parti facoltative

Corsivo: Parti da completare